Tribunale di Pistoia

Prot. n. **2048**/2021 *Pistoia, 14 ottobre 2021*

IL PRESIDENTE

Al Presidente Vicario
a tutti i Magistrati professionali e onorari
al Dirigente amministrativo
ai Direttori amministrativi
a tutto il personale amministrativo
LORO SEDI

Al Responsabile amministrativo del Giudice di Pace
Al Funzionario responsabile dell'Ufficio NEP
LORO SEDI

alle OOSS e alla RSU

e p.c.

al Procuratore della Repubblica
al Presidente del COA
SEDE

Oggetto: *modalità operative per l'organizzazione delle verifiche all'interno degli Uffici Giudiziari di Pistoia (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP) di cui al comma 4 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 pubblicato sulla G.U. 21/09/2021 e vigente dal 22/9/2021, che modificando il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 ha introdotto sia il nuovo articolo 9 quinques — che dispone l'obbligo per i dipendenti pubblici dl possedere ed esibire a richiesta la certificazione verde COVID-19 a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) — che l'art. 9 sexies che dispone analogo obbligo per i magistrati ordinari;

dato atto che, come previsto dall'art. 1 comma 5 del D.L. citato, i datori di lavoro devono adottare le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui all'oggetto con espressa previsione della sanzione irrogabile in caso di violazione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale gli incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi;

lette le Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute il 12 ottobre 2021;

letta la Circolare prot. 209381.U_13102021 del 13 ottobre 2021 del Ministero della Giustizia;

d'intesa con il Dirigente amministrativo

DISPONE

obblighi riguardanti il dipendente pubblico

l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio, a decorrere dal giorno 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 ((cd. *green pass*)) dl cui all'articolo 9, comma 2 D.L. citato e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale;

il lavoratore che, preventivamente o al momento dell'accesso al luogo di lavoro, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde ovvero di essere privo della idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie comprovante l'esenzione dalla vaccinazione redatto secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, non potrà accedere alla struttura e sarà considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla esibizione del *green pass*;

tale carenza di legittimazione all'accesso nei termini espressi, come specificato nel decreto, non comporta conseguenze disciplinari per il dipendente e dà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono tuttavia dovuti la retribuzione né altro compenso;

l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi detti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione di cui al comma 8 del DL n. 127/21 (più esattamente con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-

legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00) ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;

obblighi riguardanti il magistrato ordinario e onorario

Il magistrato ordinario e quello onorario, nel medesimo periodo anzi indicato (15 ottobre 2021/31 dicembre 2021) non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolge la sua attività lavorativa se non possiedono e se, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19;

l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del magistrato è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;

l'accesso dei soggetti agli uffici giudiziari in violazione della disposizione dette integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;

obblighi riguardanti gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari

l'obbligo di certificazione verde COVID-19 si estende anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, dl formazione o volontariato presso gli Uffici giudiziari di Pistoia (compresi Giudice di Pace e Ufficio NEP) di cui in oggetto (anche sulla base di contratti esterni), come, a titolo meramente esemplificativo, il personale di PG, tirocinanti, i borsisti, i volontari, il personale addetto al servizio dl vigilanza/presidio accessi, al personale CISIA, al personale ISVEG, al personale Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a., il personale addetto alla manutenzione, al servizio tecnico/manutentivo, al servizio di facchinaggio, al servizio di pulizie, salvo l'obbligo dei rispettivi datori di lavoro di effettuare la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni di legge ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DL citato;

a chi non si applica l'obbligo di esibizione di certificazione verde

l'obbligo di esibizione di certificazione verde COVID-19 non si applica agli avvocati, ai consulenti, ai periti, agli ausiliari del giudice, ai testimoni, alle parti e, in generale, a tutta la semplice utenza dei servizi erogati dall'Amministrazione;

l'obbligo di esibizione del *green pass* non si applica altresì ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini con età inferiore ai 12 anni) e a coloro che godono dell'esenzione certificata;

per l'esenzione occorre la certificazione che viene rilasciata solo nel caso in cui la vaccinazione non possa essere eseguita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che la controindichino, sia in maniera permanente o temporanea. La circolare del Ministro della

Salute, n. 35309 del 4 agosto 2021, specifica che una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione "*perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione*". Tale valutazione deve essere riferita però allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude infatti la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili;

possono rilasciare la certificazione oltre i medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale oltre al medico competente che, su richiesta dell'interessato, farà pervenire in via sollecita all'ufficio la documentazione necessaria a comprovare l'esenzione accompagnata da eventuale dichiarazione dello stesso interessato di voler autorizzare la trasmissione della documentazione in questione all'ufficio di appartenenza;

il Ministero della Salute, con circolare 4366 del 25 settembre 2021, ha prorogato il termine di validità delle certificazioni di esonero dalla vaccinazione anti COVID dal 30 settembre al 30 novembre 2021. Chi è dunque già in possesso di una certificazione non deve procurarsene una nuova fino a quella data. Fino al 30 novembre è stata prorogata anche la possibilità di rilasciare nuove certificazioni di esonero;

modalità operative di verifica

il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuato mediante l'utilizzo dei dispositivi messi a disposizione dall'Amministrazione ovvero per il tramite dell'utilizzo dell'applicazione nazionale *VerificaC19* scaricabile gratuitamente da *AppStore* e *PlayStore* e installabile su qualsiasi smartphone;

è autorizzato l'uso eventuale di smartphone personali su cui potrà essere caricata l'applicazione nazionale *VerificaC19* da parte del responsabile al controllo qualora il dispositivo dell'Amministrazione sia non funzionante o mancante;

in base all'art. 13, comma 4, del DPCM 17 giugno 2021, al soggetto intestatario della certificazione verde COVID-19 può essere chiesto di esibire un documento di identità; come riportato nella circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 (prot. 54914), si tratta di un'ulteriore ed eventuale "*verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni*" di legge.

non sono ammesse autocertificazioni;

il possesso della certificazione verde non fa venir meno l'obbligo di isolamento e di comunicazione in capo a chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena in ottemperanza alle disposizioni vigenti;

non deve ritenersi consentito, in quando da considerarsi elusivo degli obblighi dianzi esposti, l'adibire il lavoratore privo di *green pass* a lavoro agile ovvero consentire che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi;

è da considerarsi privo di certificazione verde chi dichiara di averlo conseguito ma non è in grado di esibirlo;

individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi

questo Presidente, quale Datore di lavoro, delega il Dirigente amministrativo l'esercizio di tutte le attività di verifica, controllo e accertamento indicati dal DL indicato (il Dirigente a sua volta può delegare le predette attività specifico personale mediante atto scritto, preferibilmente con qualifica dirigenziale) ancorché in relazione ai soli dipendenti pubblici degli Uffici giudiziari di Pistoia (nelle sedi di Palazzo Pretorio e di San Mercuriale) e al personale esterno cui l'obbligo di certificazione verde COVID-19 si estende per come dianzi indicato (con esclusione dunque dei magistrati ordinari);

parimenti, questo Presidente delega il Responsabile amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace e il Funzionario responsabile dell'UNEP per quanto concerne le verifiche dei soli dipendenti pubblici dei rispettivi Uffici e del personale esterno cui l'obbligo di certificazione verde COVID-19 si estende per come dianzi indicato con facoltà di subdelega con atto scritto a favore di personale del rispettivo ufficio;

il controllo del possesso del *green pass* verrà effettuato in modo autonomo e indipendente per le differenti strutture del Tribunale (per le due sedi cioè di Palazzo Pretorio e di San Mercuriale), dell'Ufficio NEP e dell'Ufficio del Giudice di Pace ad opera degli incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di legge;

il controllo del possesso del *green pass,* stante la non unicità di ingresso agli uffici giudiziari del Tribunale, verrà effettuato giornalmente, a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con criterio di rotazione) e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, da parte dei responsabili designati ai controlli secondo quanto stabilito dal citato D.L.;

nel caso in cui, nel corso di un controllo emerga la violazione delle norme di legge sull'obbligo del possesso dl certificazione verde COVID-19 di cui al D.L. citato, i delegati ai controlli notizieranno tempestivamente il datore di lavoro provvedendo a redigere il relativo verbale da inviare sempre a questa presidenza per il prosieguo della procedura amministrativa;

il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo, invitandolo ad allontanarsi;

i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel Procuratore generale presso la Corte di Appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni dl cui all'articolo 12, comma 1 citato, anche avvalendosi di delegati, secondo le modalità stabilite dal medesimo Procuratore Generale in apposite disposizioni di imminente rilascio cui si rinvia e che devono intendersi qui *in toto* richiamate;

rispetto delle norme sui dati personali

tutte le verifiche dovranno essere effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e avendo cura di trattare i dati relativi al *green pass* nei limiti delle finalità previste dalla legge;

sia il dispositivo messo a disposizione dall'Amministrazione che l'applicazione *VerificaC19* utilizzata in via alternativa consentono di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore;

la verifica della certificazione, se consente infatti l'accesso momentaneo a dati personali identificativi (nome e cognome, data di nascita) nonché al dato relativo alla validità della certificazione stessa, non comporta il trattamento ulteriore di tali dati né l'accesso, a quelli specifici relativi all'avvenuta vaccinazione, alla negatività e/o alla guarigione del soggetto interessato, potendo visualizzare esclusivamente il dato generico relativo alla validità della certificazione;

i dati personali identificativi e ogni altro dato necessario alla verifica non verranno ulteriormente conservati. L'interessato può comunque esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali;

si richiede al Dirigente amministrativo e ai Direttori amministrativi di dare massima diffusione al presente documento anche tra il personale esterno della pubblica amministrazione che stabilmente eserciti la propria attività negli uffici giudiziari e che, in forza del citato DL, è soggetto agli obblighi di legge più sopra indicati;

si provveda infine alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di questo Tribunale sino alla data del 31 dicembre 2021, sul canale dedicato Telegram "*Tribunale di Pistoia*" e alla sua ostensione in copia negli appositi spazi destinati alla affissione.

Il Presidente del Tribunale
Maurizio Barbarisi

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISTOIA

P.zza Duomo, 6 – 51100 Pistoia
0573/35711 – tribunale.pistoia@giustizia.it
prot.tribunale.pistoia@giustiziacert.it